



CITTA' DI VITTORIA

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 62 DEL 4 LUG. 2019

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA URBANA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FENOMENO DELLA MOVIDA - STAGIONE ESTIVA 2019.

La Commissione Straordinaria

Preso atto delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 14 giugno 2019, presieduto dal Sig. Prefetto con la presenza dei sindaci e/o loro delegati facenti parte del Libero Consorzio di Ragusa, e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, avente ad oggetto le diverse problematiche connesse al fenomeno della movida e della conseguente necessità di adottare – in modo unanime dei presenti - ordinanze sindacali uniformi su tutto il territorio ibleo includenti, oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione relativa alle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento;

Premesso che, nel territorio comunale della città di Vittoria, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, specie nella fascia costiera, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della movida, ivi incluso la disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;

Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

Valutato attentamente quanto evidenziato negli esposti di cittadini, secondo cui l'accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

Osservato, altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo; ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

Rilevato che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana *“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici”*;

Dato atto che appare necessario dettare disposizioni relative:

- 1) alle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche per l'evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale contesto da parte di tutti i consumatori la regola del divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine nell'intera giornata;
- 2) alle modalità di svolgimento dei cd. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la “tutela della tranquillità e del riposo” dei residenti;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere in coincidenza della stagione estiva 2019, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di sicurezza urbana, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine da parte dei pubblici esercizi, esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, di vendita al dettaglio su area pubblica, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché dagli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, nonché il divieto di utilizzo di contenitori e bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, precisando che i predetti divieti trovano applicazione dalle ore 22,00 alle ore 07,00;
- 2) per tutte le attività di pubblico esercizio di pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'obbligo a carico degli stessi, ai sensi dell'art. 8/2° comma della Legge n. 447/95, di munirsi di una documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente (come definito all'art. 2/6° co. della L. 447/95). Tale relazione non è dovuta (per quanto sancito con l'art.4/1° co del D.P.R. 227/2011) per le attività a “bassa rumorosità” purché non utilizzino impianti di diffusione sonora; in quest'ultimo caso v'è la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 5, della L. 447/95), da